

# **BVGer C-3847/2012 vom 9. Januar 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-01-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-3847\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-3847_2012)

FR: TAF C-3847/2012 du 9 janvier 2013

IT: TAF C-3847/2012 del 9 gennaio 2013

## **Regeste**

Revisione della rendita

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

### **E. 1.2**

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.

### **E. 1.3**

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

### **E. 1.4.1**

L'impugnata decisione del 22 giugno 2012 di sospensione, durante l'istruttoria dell'avviata procedura di revisione, del versamento della rendita d'invalidità (quarto di rendita), con effetto dal 1° luglio 2012, costituisce una decisione incidentale in materia di misure cautelari (DTF 134 I 83 consid. 3.1).

### **E. 1.4.2**

In virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, il ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile.

### **E. 1.4.3**

Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esaminare l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere completamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un

interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1). Un pregiudizio di fatto, segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 PA (sentenza del Tribunale federale 2C\_86/2008 del 23 aprile 2008 consid. 3.2). In particolare, sussiste un pregiudizio irreparabile allorché la sospensione immediata di un sostegno finanziario compromette la situazione finanziaria di un assicurato; tale è il caso, di principio, se vi è cessazione immediata del versamento di una rendita dell'assicurazione invalidità (sentenza del Tribunale federale I 278/02 del 24 giugno 2002 consid. 1). Il ricorso contro la decisione dell'UAIE del 22 giugno 2012 - peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGa) - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGa nonché art. 52 PA) è dunque ammissibile (v. sulla questione anche la sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6433/2010 del 5 novembre 2012 consid. 1.4.3).

## **E. 2**

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la decisione incidentale dell'UAIE del 22 giugno 2012 di sospensione del versamento della rendita d'invalidità (quarto di rendita), a partire dal 1° luglio 2012, giusta gli art. 55 cpv. 1 LPGa in combinazione con l'art. 56 PA, decisione resa nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita avviata d'ufficio il 22 maggio 2012 dall'UAIE (doc. 78).

### **E. 3.1**

L'insorgente ha in particolare fatto valere che l'UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima di emanare la decisione contestata.

### **E. 3.2**

Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del Tribunale federale C 335/01 del 24 marzo 2003 consid. 3.1; v. anche DTF 132 II 485 consid. 3.2 e DTF 124 II 132 consid. 2b). In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, pure nell'ambito di una procedura in materia di misure cautelari (come per esempio una sospensione del versamento della rendita), occorre rispettare il diritto di essere sentito dell'interessato prima dell'emanazione della decisione incidentale (sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 9C\_638/2008 del 10 settembre 2008).

### **E. 3.3**

Nel caso concreto, l'UAIE, richiamando una sentenza del Tribunale amministrativo federale (C-676/2008 del 21 luglio 2009), fa valere che nell'ambito di un provvedimento cautelare non è sempre necessario rispettare il diritto di essere sentito, per esempio allorché debba essere deciso senza indugio (art. 30 cpv. 2 lett. e PA; cfr. in particolare considerando 3.4.3 e 3.4.4 della menzionata sentenza del Tribunale amministrativo federale [v. però il considerando 3.5 della medesima sentenza]). A prescindere dal fatto che la giurisprudenza determinante da applicare in materia è quella del Tribunale federale e che la sentenza del

supremo Tribunale svizzero 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 è posteriore a quella del Tribunale amministrativo federale citata dall'UAIE (la quale riguarda altresì una fattispecie diversa da quella in esame, ritenuta l'esistenza di consistenti indizi di truffa ai danni delle assicurazioni sociali da parte dell'assicurato), se vi fosse effettivamente stata nella presente fattispecie una tale urgenza da non consentire all'UAIE di sentire il ricorrente prima dell'emanazione del provvedimento (urgenza che però secondo questa Corte non era comunque data nel caso di specie [cfr. consid. 4 del presente giudizio]), detto Ufficio avrebbe potuto emanare un siffatto provvedimento solo a titolo superprovvisorio (cfr. Franz Schlauri, *Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung*, in: Schaffhauser/Schlauri, *Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung*, San Gallo 1999, pag. 223; in questo senso pure la citata sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e relativo riferimento). Avrebbe poi dovuto sentire il ricorrente prima di eventualmente emanare, il più rapidamente possibile, la decisione incidentale (o provvisoria che dir si voglia) di sospensione del versamento della rendita durante l'istruttoria della procedura di revisione. Avendo reso la decisione incidentale/provvisoria (e non superprovvisoria) di sospensione del versamento della rendita il 22 giugno 2012 senza avere sentito il ricorrente, l'UAIE è incorso in una grave violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente medesimo. Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, non è consentito di procedere ad una sanatoria in questa sede, anche se a titolo del tutto eccezionale, della grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 42 LPGA) prima dell'emanazione della decisione di sospensione (del versamento) della rendita, tanto più che il questionario per la revisione della rendita d'invalidità del 4 giugno 2012 (doc. 81) posto a fondamento del provvedimento non permette di concludere che l'insorgente possa avere indebitamente percepito delle prestazioni d'invalidità (cfr., su questo punto, la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6433/2010 del 5 novembre 2012 consid. 5; v. pure sulla questione il considerando 4 del presente giudizio).

#### **E. 3.4**

Da quanto esposto, consegue che la decisione impugnata incorre nell'annullamento già per la grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità inferiore perché la stessa esamini nuovamente l'esistenza dei presupposti e l'opportunità di una pronuncia da parte sua della sospensione del versamento della rendita, ma ciò solo dopo avere udito il ricorrente. Qualora l'UAIE dovesse nuovamente decidere di emanare una decisione, fondata sugli art. 55 LPGA e 56 PA, di sospensione del versamento della rendita durante l'istruttoria della procedura di revisione (che per principio non può essere interrotta dopo una decisione di sospensione del versamento della rendita [cfr. sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.2]), dovrebbe indicarne esplicitamente legittimità e fondamento.

#### **E. 4**

Per sovrabbondanza, ma anche per evitare da parte dell'UAIE la resa di una nuova decisione ingiustificata di sospensione del versamento della rendita durante la procedura di revisione, giova ancora rilevare che anche nel merito (nella misura in cui si potesse/volesse considerare, per denegata ipotesi, sanata la violazione del diritto di essere sentito) il provvedimento impugnato, reso dall'UAIE il 22 giugno 2012, non sarebbe tutelabile. In effetti, per pronunciare una decisione incidentale/provvisoria di sospensione della rendita ai sensi dei combinati disposti dell'art. 55 cpv. 1 LPGA e dell'art. 56 PA, occorre perlomeno

che i fatti posti a suo fondamento, se non verosimili nel senso della probabilità preponderante, siano almeno di una certa consistenza, ciò che presuppone che superino la soglia della semplice possibilità e si basino su indizi concreti e seri e non su elementi vaghi e/o dichiarazioni divergenti (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 210 consid. 2.1). Nel caso di specie, la decisione impugnata si fonda sul questionario per la revisione della rendita d'invalidità del 4 giugno 2012 (in cui l'insorgente ha indicato di esercitare dal 2 settembre 2008 un'attività lucrativa come operaio meccanico, in ragione di 40 ore alla settimana, e di percepire un reddito mensile di Euro 1'585.08; v. doc. 81) da cui non emergono però indizi sufficienti dell'esistenza di un'indebita percezione di prestazioni d'invalidità da parte del ricorrente. Basti al proposito rilevare che il medico dell'UAIE - fondandosi a sua volta sulle valutazioni del medico dell'INPS (v. la perizia medica E 213 dell'8 giugno 2006; doc. 12) e dello specialista in ortopedia incaricato dall'assicurazione B.\_\_\_\_\_ (v. il rapporto del 21 giugno 2006; doc. 33) - aveva a suo tempo ritenuto esigibile, dal profilo medico, l'esercizio di un'attività confacente allo stato di salute dapprima al 70% e poi al 100% (v. i rapporti del 6 novembre 2006 e del 24 febbraio 2007; doc. 27 e 37). Con sentenza del 19 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha confermato l'apprezzamento del medico dell'UAIE in merito alla residua capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate, ma ha ritenuto che l'esercizio di un'attività confacente allo stato di salute nella misura del 100% era da considerare esigibile a far tempo dal 21 giugno 2006 (v. doc. 67 consid. 11.4). Il riconoscimento per l'insorgente del diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) non era dunque originato da un'inabilità al lavoro in un'attività sostitutiva adeguata, ma era giustificato dal calcolo del confronto dei redditi da cui risultava un'incapacità al guadagno del 40% (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 marzo 2009 consid. 12.2; doc. 67). Sulla base degli atti di causa al loro stato attuale, appare che il ricorrente poteva senz'altro esercitare (a partire dal 21 giugno 2006) un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute e ciò a tempo pieno. Nel questionario del 2 luglio 2012, lo stesso datore di lavoro ha altresì qualificato come lavoro sostitutivo l'attività di operaio meccanico in fabbrica svolta dall'insorgente (v. doc. 84 pto. 7). Non risulta altresì dagli atti di causa che il salario nel frattempo effettivamente percepito dal ricorrente (v. doc. 81 pto. 1c e doc. 84 pto. 10a) sia superiore al salario da invalido, per un'attività sostitutiva adeguata, come determinato al momento della decisione mediante la quale è stato accordato un quarto di rendita d'invalidità (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 marzo 2009 consid. 12.2), in misura tale da giustificare una modifica del grado d'incapacità al guadagno. Ciò premesso, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se l'annuncio alla B.\_\_\_\_\_ da parte dell'insorgente di avere ripreso un'attività lucrativa possa essere considerata sufficiente o se fosse non di meno stata necessaria un'informazione particolareggiata all'UAIE. Per conseguenza, allo stato attuale delle cose la decisione incidentale/provvisoria impugnata di sospensione della rendita durante l'istruttoria della procedura di revisione avviata nel maggio del 2012 avrebbe comunque dovuto essere annullata anche nel merito perché basata su elementi di scarsa consistenza (il ricorrente aveva infatti tutto il diritto di svolgere un'attività sostitutiva adeguata al 100% e il salario effettivamente percepito non appare chiaramente eccedere quello da invalido precedentemente calcolato e posto a fondamento dell'erogazione di un quarto di rendita).

## **E. 5**

La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C\_254/2011 del 15 novembre

2011 consid. 7 in fine, 9C\_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C\_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C\_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C\_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4).

#### **E. 6.1**

Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

#### **E. 6.2**

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'600.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal patrocinatore del ricorrente (per l'apertura dell'incarto, un colloquio con il ricorrente, lo studio degli atti e la redazione di un ricorso di sole 5 pagine). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.